



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVII - n. 1-2022**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**33**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*

## *Motivations and main innovations of the new canonical penal system*

JUAN IGNACIO ARRIETA

### RIASSUNTO

*L'articolo illustra la genesi del progetto di riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, le principali cause che lo hanno determinato e alcuni dei criteri che hanno guidato i lavori di riforma, con una riflessione finale al contenuto e all'origine delle nuove fattispecie penali che appaiono ora nel nuovo Libro VI.*

### PAROLE CHIAVE

*Diritto penale canonico; riforma; fattispecie penali*

### ABSTRACT

*The article illustrates the genesis of the project to reform Book VI of the Code of Canon Law, the main reasons behind it and some of the criteria that guided the reform work, with a final consideration of the content and origin of the new criminal offences that now appear in the new Book VI.*

### KEYWORDS

*Canon criminal law; reform; criminal offences*

*SOMMARIO: 1. La Cost. ap. Pascite gregem Dei – 2. I limiti della legislazione penale del 1983 – 3. La modifica del sistema penale al margine del Codice – 4. L'iter dei lavori – 5. I criteri della revisione – 6. Variazioni e novità nei tipi penali tipizzati dal Libro VI.*

### *1. La Cost. ap. Pascite gregem Dei*

Il precedente Libro VI del Codice di Diritto Canonico è stato integralmente sostituito con un nuovo testo promulgato da Papa Francesco mediante la Cost. ap. *Pascite gregem Dei*<sup>1</sup>. Vorrei adesso illustrare brevemente la genesi del pro-

---

<sup>1</sup> Testo parzialmente pubblicato sotto il titolo *Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della*

getto, le principali cause che lo hanno determinato, e alcuni dei criteri che hanno guidato i lavori in questi anni. Alla fine, accennerò brevemente al contenuto e all'origine delle nuove fattispecie penali che appaiono ora nel testo.

Occorre anzitutto osservare che il nuovo Libro VI del Codice appare adesso con il titolo «*De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*», e non semplicemente «*De sanctionibus in Ecclesia*». La variazione è significativa, e in qualche maniera sintetizza l'obiettivo della riforma attuata: i canoni del Libro VI intendono configurare un sistema penale, e non semplicemente disciplinare mediante precetti come accade in altri Libri del Codice, anche se sono inclusi strumenti che non sono propriamente sanzioni penali, come i rimedi penali e le penitenze (cann. 1339<sup>n</sup>-1340 CIC). La correzione indica la diversa prospettiva con la quale è vista ora la materia, superati i tentennamenti presenti ai tempi della composizione del Libro VI promulgato nel 1983<sup>2</sup>.

## 2. I limiti della legislazione penale del 1983

I limiti del sistema penale contenuto nel Codice di Diritto Canonico del 1983 vennero a galla subito dopo la promulgazione del corpo codiciale, e riguardavano l'applicazione del testo. In qualche modo ciò era stato già preannunciato dalla dottrina<sup>3</sup>, ma è stata l'esperienza pratica degli anni seguenti a confermarlo a chiare lettere, con rarissime eccezioni. Il testo era stato il primo dei sette libri del Codice a considerarsi ultimato, senza peraltro molto entusiasmo riguardo al reale bisogno di un sistema penale nella Chiesa; era inoltre caratterizzato da grande indeterminatezza, e sembrava creato quasi per riempire il vuoto creato dal suo predecessore, il Libro V del Codice del 1917<sup>4</sup>.

---

*riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC*, in LUIGI SABBARESE (a cura di), *Legalità e pena nel Diritto penale canonico*, Cattedra Velasio De Paolis, Urbaniana University Press, Roma, 2021, pp. 35-54. Il testo è aggiornato dopo la promulgazione della Costituzione apostolica *Pascite gregem*, del 23 maggio 2021, avvenuta solo il 1 giugno 2021 su *L'Osservatore Romano*, 1 giugno 2021, pp. 2-3.

<sup>2</sup> Cfr. PETER HUIZING, *Problemas de Derecho canónico penal*, in *Ius Canonicum*, 8, 1968, pp. 203-214. Su questa problematica, vedi ANGEL MARZOA, *Sanciones disciplinares y penas canónicas*, in *Ius Canonicum*, 28, 1988, pp. 181-196.

<sup>3</sup> Cfr. le osservazioni di VELASIO DE PAOLIS, *De recognoscendo iure poenali canonico*, in *Periodica*, 63, 1974, pp. 37-67; nonché ID., *Animadversiones ad «schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur»*, in *Periodica*, 63, 1974, pp. 489-507. Di recente, sulla codificazione penale del 1983, vedi DAVIDE CITO, *Il compito del diritto penale canonico nella Chiesa del Vaticano II*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Quaderni della Mendola 29, Glossa editrice, Milano, 2021, pp. 27-49.

<sup>4</sup> Cfr. per es. LUCIANO MUSSELLI, *1917-1983: per un raffronto tra le due codificazioni del diritto penale*, in *Monitor ecclesiasticus*, 114, 1989, pp. 29-34; JOSÉ BERNAL, *Aspectos del derecho penal*

Imperava all'epoca, in maniera abbastanza diffusa in ambienti ecclesiastici, una percezione del diritto sanzionatorio – non del tutto ancora superata – come di un elemento estraneo al corpo sociale della Chiesa che doveva ispirarsi alle regole della carità e della comunione<sup>5</sup>. Di conseguenza la redazione dei canoni contenevano spesso espressioni deterrenti dall'impiego del sistema penale<sup>6</sup>, in quanto si faticava ad associare la guida pastorale della comunità con l'adeguato impiego delle misure penali: precisamente questo punto è stato stigmatizzato da Papa Francesco nella cost. ap. *Pascite gregem Dei*.

Già nel libro-intervista «*Luce del mondo*», Papa Benedetto ricordava una conversazione con l'Arcivescovo di Dublino. «Diceva – sono parole del Papa riferite all'Arcivescovo – *che il Diritto penale ecclesiastico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era completo – in molti punti lo si potrebbe criticare –, ma in ogni caso veniva applicato. A partire della metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. Si spense in tal modo la consapevolezza che la punizione può essere un atto d'amore*»<sup>7</sup>.

Nel testo della costituzione che ha promulgato il nuovo Libro VI del Codice, Papa Francesco, rivolgendosi proprio ai Pastori, segnala circa questo argomento particolare come «*in passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria... La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di "Motu Proprio" (Come una Madre amorevole del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi del 7 maggio 2019)*».

Le reticenze segnalate dai due Pontefici risultavano, poi, particolarmente supportate dall'indeterminatezza delle norme penali. Ancorata all'ecclesiologia

---

canonico. *Antes y después el CIC de 1983*, in *Ius Canonicum*, 98, 2009, pp. 373-389. Vedi anche quanto afferma BRUNO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 62-63.

<sup>5</sup> Infatti, negli anni della codificazione penale si suggeriva di sostituire il diritto penale, considerato poco adeguato alla natura comunionale della Chiesa, per un diritto disciplinare, il che spiega in parte la denominazione data nel 1983 al Libro VI del CIC (cfr. PETER HUIZING, *Crimen y castigo en la Iglesia*, in *Concilium*, 28, 1967, pp. 306-307).

<sup>6</sup> Il can. 1341 CIC, per esempio, invitava ad agire penalmente «solo quando abbia constatato» (*tunc tantum promovendam curet*) che altre soluzioni non sono possibili per ottenere le finalità del diritto penale.

<sup>7</sup> BENEDETTO XVI, *Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 47.

del Concilio Vaticano II che ispira l'intero Codice del 1983, anche la disciplina penale venne impostata su criteri di sussidiarietà e di decentramento<sup>8</sup>. In ambito penale, tali criteri si tradussero, da un lato, nel dare maggiore spazio al diritto particolare – di fatto, però, la produzione di leggi particolari di tipo penale è stata pressoché inesistente dopo il 1983 – e, dall'altro lato, nel riservare ampia discrezionalità all'iniziativa dei Vescovi locali e dei Superiori religiosi. Ebbene, per consentire tale discrezionalità, le norme penali erano spesso volutamente indeterminate, particolarmente nel momento punitivo (nel determinare quando e come punire), lasciando la carica decisionale sull'applicazione delle norme ai rispettivi Ordinari: essi avrebbero dovuto valutare l'opportunità o meno di punire, individuare il tipo di pena che occorreva – il Codice non forniva un preciso elenco di sanzioni penali – e, infine, determinare le modalità di applicarla.

Paradossalmente, le formule “*puniri potest*” e “*iusta poena puniatur*”, che si ripetevano negli enunziati delle sanzioni penali per consentire tale margine di azione alle rispettive autorità, appesantirono a dismisura le capacità di risposta di costoro, paralizzando addirittura il loro operare<sup>9</sup>. Il risultato di tale indeterminazione non fu altro che l'incertezza e la perplessità da parte dell'autorità sulla modalità di agire, con la conseguente procrastinazione delle decisioni, anche perché la concreta redazione di alcuni canoni chiave risultava, come dicevo, deterrente o, quanto meno, frenante<sup>10</sup>.

Inoltre, proprio quel criterio ecclesiologico che invitava a rispettare l'autonomia delle Chiese locali e, quindi, quella dei rispettivi Pastori, comportò inevitabilmente una disomogenea risposta da parte delle autorità ecclesiastiche, cosa che trasmetteva, in una visione di insieme, un'immagine di mancata unità e comunione. I Pastori non usavano allo stesso modo la discrezionalità ricevuta e, trattandosi di diocesi spesso vicine, ciò provocava uno sconcertante turbamento delle comunità.

Alcuni di questi inconvenienti avrebbero potuto evitarsi con una diretta e concreta esperienza sul funzionamento del sistema che si era ideato, ma l'idea di promulgare provvisoriamente il Libro sulle sanzioni, prima di pubblicare il

---

<sup>8</sup> Cfr. SINODUS EPISCOPORUM, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 5, «*De applicando principio subsidiariorum in Ecclesia*», in *Communicationes*, 1, 1969, pp. 80-82. Vedi su questo CARLO CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in JAVIER CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 233-270.

<sup>9</sup> Non va dimenticato, inoltre, che un tale decentramento operava contestualmente all'instaurazione di un sistema ecclesiale di governo che richiedeva il confronto delle decisioni rilevanti con gli organismi diocesani di assistenza al Vescovo che lo stesso Codice aveva ridefinito.

<sup>10</sup> Come esempi paradigmatici possono citarsi il can. 1319 § 2, concernente il precetto penale, e il can. 1341 che riguarda l'imposizione delle sanzioni in generale.

Codice, per qualche tempo allo studio, non prosperò. Di fatto, la materia contenuta nel Libro VI è l'unica nel Codice che, malgrado le rilevanti modifiche che conteneva rispetto alla legislazione precedente, non poté servirsi di un previo confronto con la realtà, cosa di cui invece si giovarono molto utilmente altre novità introdotte nel Codice mediante le numerose disposizioni *ad experimentum* che caratterizzarono l'epoca post-conciliare<sup>11</sup>. Il Libro del Codice sul Diritto penale fu, invece, pubblicato direttamente nel 1983, senza alcuna previa verifica.

D'altro lato, la riduzione del numero dei canoni del Libro VI rispetto al precedente Libro V del *Codex Iuris Canonici* del '17, comportò anche altre conseguenze. Dal testo erano scomparse le fattispecie penali che ormai non corrispondevano più alla realtà sociale della Chiesa e la presentazione del sistema penale aveva acquistato maggiore coerenza interna e precisione di concetti, merito della dedizione del prof. Ciprotti. Tuttavia, una redazione eccessivamente concisa e senza concessioni retoriche, aveva reso i testi lapidari e eccessivamente condensati, soprattutto per norme che dovevano essere lette da soggetti con sensibilità culturali assai diverse, come accade abitualmente nella Chiesa. Alcune fattispecie risultavano eccessivamente sintetizzate o ricomprese in altre, rendendo difficile la loro specifica identificazione.

Com'è naturale, i limiti del testo non vennero percepiti inizialmente in tutta la loro criticità, a causa della naturale resistenza a modificare i testi di legge che erano stati appena promulgati. Essendo ancora recente la promulgazione del Codice, negli anni seguenti il principale sforzo dell'autorità era rivolto alla sua piena implementazione per opera delle autorità ecclesiastiche preposte alle singole comunità. Da un punto di vista pratico, tutti questi fattori non facilitavano affatto una rapida risposta per le vie ordinarie.

### 3. La modifica del sistema penale al margine del Codice

Infatti, di fronte alle conseguenze di una situazione simile si dovettero

---

<sup>11</sup> Col *Motu Proprio Finis Concilio*, 3 gennaio 1966, in *Acta Apostolicae Sedis*, 58 (1966), pp. 37-40, Paolo VI istituì una «Commissione Centrale» per coordinare i lavori postconciliari, alla quale l'anno successivo aggiunse la «Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II», in seguito ad una lettera della Segreteria di Stato dell'11 luglio 1967, prot. n. 99766. La Commissione ebbe poi l'incarico di interpretare anche i documenti emanati successivamente per mettere in esecuzione i decreti conciliari (Cfr. SEGRETARIA DI STATO, *lett. circ.* de 14 aprile 1969, in *Communications*, 2, 1970, p. 78). All'epoca, infatti, tutti questi *test* erano puntualmente seguiti dalla Commissione di Revisione del *Codex*, e il suo Presidente, il card. Felici, era alla guida della «Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio il Vaticano II» e delle disposizioni successive, ed una parte dei Membri e degli ufficiali dei due organismi era formata dalle stesse persone. Il flusso di notizie orientava, logicamente, le nuove scelte da fare.

adottare misure eccezionali, situate al margine del sistema punitivo ordinario disegnato nel Codice, quanto meno per provvedere alle situazioni estreme. Constatata l'insufficienza delle iniziative settoriali in alcuni Paesi, la Santa Sede dovette intervenire in modo diretto con iniziative varie<sup>12</sup>.

La prima di queste iniziative è stata la promulgazione nell'anno 2001 del *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*<sup>13</sup> concernente i *graviora delicta*. Era una misura straordinaria, che evidenziava il sostanziale fallimento degli sforzi fatti nel decennio precedente per incoraggiare l'intervento sanzionatorio degli Ordinari locali e delle Conferenze episcopali al fine di fronteggiare – nel quadro delle risorse tecniche contenute nel Codice stesso – le emergenze penali esplose in quegli anni in determinati Paesi, a proposito principalmente degli abusi di minori. Il *Motu Proprio* rese effettivo l'art. 52 della cost. ap. *Pastor Bonus*, identificando in concreto quali erano i delitti “particolarmente gravi” che dal 1988 – con grande previsione, bisogna riconoscerlo – erano stati riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Si trattò d'un provvedimento accentratore, rispondente ad un preciso dovere di *supplenza* da parte della Santa Sede, che si poneva, però, in *contro-tendenza* rispetto ai criteri di decentramento che aveva adottato il Codice del 1983, anche nel sistema penale del Libro VI. Con il *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, la Santa Sede si appropriò di un ampio quadro di reati canonici tipizzati dal Libro VI, in larga misura concernenti la disciplina del clero, sottraendoli alla competenza dei Vescovi diocesani.

Alcuni anni dopo, inoltre, la Congregazione ottenne dal Santo Padre nuove facoltà e nuove dispense dalle norme generali del Codice, raccolte in nuove Norme pubblicate dal Dicastero nel luglio 2010<sup>14</sup>, che inclusero complessivamente tutti i *delicta graviora* di competenza della Congregazione.

Un altro provvedimento che produsse effetti simili fu l'ampliamento delle facoltà concesse nell'anno 2008 alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli per poter imporre, nell'ambito della propria giurisdizione (in pratica, quasi la metà della Chiesa) sanzioni perpetue in via amministrativa, cosa che era vietata dal can. 1342 §2 CIC. Si tratta di facoltà applicate in materie non comprese nei *delicta graviora*, ma inevitabilmente concernenti anche la

---

<sup>12</sup> Cfr. PIERPAOLO DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., pp. 109-152.

<sup>13</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), pp. 737-739.

<sup>14</sup> Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normarum mutationes introductae* in m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, s.d., in *L'Osservatore Romano*, 16 luglio 2010, pp. 4-5, anche su *Ius Ecclesiae*, 22, 2010, pp. 773-786. Vedi DAVIDE CITO, *Note alle nuove norme sui «Delicta graviora»*, in *Ius Ecclesiae*, 22, 2010, pp. 787-799.

disciplina penale.

Undici anni prima, nel 1997, il Dicastero aveva ricevuto facoltà simili, limitate però al solo clero secolare e per i luoghi dove non vi fosse un tribunale ecclesiastico. Le nuove facoltà del 2008<sup>15</sup> comprendevano anche il clero regolare dipendente dal Dicastero, se i relativi Superiori fossero stati riluttanti nell'applicare la disciplina ecclesiastica, e servivano anche nei confronti di circoscrizioni ecclesiastiche in cui esistesse pure un tribunale ecclesiastico. Inizialmente, infatti, si riteneva che laddove esistesse un tribunale occorreva osservare il dettato del can. 1342 §2 CIC per applicare sanzioni perpetue, ma l'esperienza aveva dimostrato che l'esistenza di tribunali non garantiva affatto l'applicazione del sistema penale.

Nella stessa linea, infine, fu concesso nel 2009 un provvedimento simile alla Congregazione per il Clero. Si prese atto che i problemi applicativi della disciplina penale non riguardavano solo le Chiese in via di formazione. Pertanto, tale Dicastero ottenne facoltà speciali per trattare in via amministrativa delitti gravi contro l'obbligo del celibato o ex can. 1399 CIC, non compresi tra i *graviora delicta*. Come negli altri casi, le facoltà includevano la dispensa della procedura giudiziale per imporre pene perpetue, in deroga del can. 1342 §2 CIC, ed il permesso di presentare direttamente all'approvazione del Santo Padre i relativi decreti di dimissione dei chierici.

Inoltre, la Congregazione per il Clero sentì il bisogno di far fronte ad un altro problema, di proporzioni numeriche potenzialmente più rilevanti: l'abbandono *di fatto* del ministero ecclesiastico. A tale riguardo, ottenne la facoltà di poter agire nei confronti dei chierici che avessero abbandonato il ministero per un tempo ininterrotto superiore a cinque anni, senza dare segni di ravvedimento<sup>16</sup>.

In sintesi, questa serie di interventi diretti, oltre a evidenziare l'insufficienza del sistema penale ordinario previsto nel Codice del 1983, lo aveva alterato quasi per intero. Occorreva rivedere quanto prima il sistema penale ordinario del Codice e renderlo operativo, senza intaccare le procedure straordinarie che si erano instaurate. In termini ancora molto generali, si trattò dell'argomento in un'udienza concessa da Benedetto XVI ai Superiori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, a Castel Gandolfo, nel settembre 2007. Il Papa, che come

---

<sup>15</sup> Cfr. *Facoltà concesse dai Sommi Pontefici alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in *Ius Missionale*, 1, 2007, pp. 258-260.

<sup>16</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre «facoltà speciali» concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, in *Ius Ecclesiae*, 23, 2011, pp. 229-235; vedi anche FRANCESCO PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, 23, 2011, pp. 235-251.



Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede era stato uno dei principali protagonisti del dibattito precedente<sup>17</sup>, aveva piena consapevolezza del problema e diede subito il necessario appoggio. Due anni dopo, fatte le prime consultazioni e i primi studi e dopo una Riunione Plenaria del Dicastero, il Santo Padre autorizzò formalmente l'avvio dei lavori di revisione del Libro VI con il preciso obiettivo di «rendere più applicabile la disciplina penale»<sup>18</sup>.

#### 4. L'iter dei lavori

Il nuovo Libro VI del Codice adesso promulgato è frutto, dunque, di un lavoro collegiale durato quasi dodici anni. Sin dall'inizio, il Pontificio Consiglio si è sforzato di dare ampia notizia dei lavori che si stavano facendo, attraverso la rivista *Communicationes* o in numerosi Convegni canonistici, nell'intento di ricevere suggerimenti ed osservazioni critiche, come di fatto è accaduto, e come in tanti possono testimoniare.

Forti dal sostegno del Santo Padre, venne costituito un gruppo di dieci persone che cominciò a radunarsi con cadenza mensile. L'idea iniziale di limitarsi a cambiamenti puntuali, venne subito abbandonata, rilevando la necessità di rivedere l'intero impianto del Libro VI, pur cercando di limitare al massimo le modifiche da apportare. Si decise anche di pensare ad un testo che fosse poi accompagnato da un *Vademecum* o *Istruzione*, a modo di sussidio che aiutasse alla comprensione e applicazione dei canoni, e del quale c'è già una prima bozza di lavoro. Nel mese di ottobre del 2010 era già pronto un *Primum Schema recognitionis Libri VI* che, informata la Segreteria di Stato, fu inviato ad una trentina di esperti canonisti di tutto il mondo. Ricevute le loro osservazioni e rielaborato il testo, all'inizio dell'estate del 2011 venne stampato un *Secundum Schema recognitionis Libri VI*. Tale fascicolo, preparato dalla Tipografia Vaticana, venne inviato ai Membri del Dicastero e poi ad un ampio ventaglio di organismi consultivi e di esperti: tutte le Conferenze episcopali, tutti i Dicasteri della Curia Romana, le Conferenze dei Supremi Moderatori di Istituti religiosi, le Facoltà e Istituti canonistici, tutti i consultori del Pontificio Consiglio ed altri esperti. Come scadenza per rispondere si fissò il mese di marzo dell'anno 2012, e nell'ottobre di quell'anno erano pervenuti circa centocinquanta corposi dossier

---

<sup>17</sup> Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Un ruolo determinante. Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico in tre lettere inedite del 1988*, in *L'Osservatore Romano*, 2 dicembre 2010, p. 5; il testo è stato pubblicato in una versione più ampia del titolo *L'influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, 4, 2010, pp. 430-440.

<sup>18</sup> Così risulta dal Foglio d'Udienza del 22 settembre 2009.

che dovettero essere sistematizzati e ordinati per consentire il lavoro successivo.

Nel gennaio 2013 il gruppo di lavoro che si era creato sin dall'inizio nel Dicastero iniziò lo studio delle *Animadversiones ad Schema Secundum recognitionis Libri VI*, e dopo una quarantina di sedute collegiali si arrivò l'anno successivo ad un *Textus emendatus* dello *Schema recognitionis Libri VI CIC*. Era già il mese di settembre dell'anno 2015 e il testo risultante venne così inviato ai Membri del Dicastero.

Problematiche varie rallentarono allora la successiva implementazione del testo. Oltre alle nuove priorità che richiamarono l'attenzione del Dicastero con l'arrivo di Papa Francesco, si ritenne opportuno, prima di andare oltre, valutare l'opportunità di introdurre modifiche ancora più sostanziali nel sistema penale che si era delineato, modificando alcuni dei criteri su cui si era lavorato prima. Ciò comportò negli anni seguenti nuovi studi e consultazioni, coinvolgendo ancora una ulteriore ventina di esperti, con successive riunioni di lavoro, fino all'estate del 2018.

Le verifiche portarono, infine, alla decisione di proseguire sostanzialmente secondo lo Schema del *Textusemendatus* preparato nel 2015 e nel mese di marzo 2019 era già pronto uno Schema aggiornato. Nei mesi seguenti l'intero testo è stato riesaminato dal gruppo di lavoro, anche per incorporare ad esso le innovazioni apportate da vari *Motu Proprio* promulgati contestualmente dal Santo Padre, e rinviato nuovamente ai vari Dicasteri interessati. Accolte le relative osservazioni, il testo venne presentato e approvato nella Plenaria del Dicastero tenuta il 9 dicembre 2019. In seguito giunsero altre puntuali osservazioni da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Segreteria di Stato, con opportuni suggerimenti di valore sistematico e di contenuto.

Così definito, il testo venne formalmente inviato alla Segreteria di Stato il 25 gennaio 2021, per essere sottoposto all'attenzione del Sommo Pontefice<sup>19</sup>.

### *5. I criteri della revisione*

Da quanto detto finora possono desumersi i principali criteri che hanno orientato in questi anni i lavori del gruppo di studio; criteriesplicitati nei testi di lavoro e quindi condivisi con le diverse entità, esperti e istanze consultate, con una convergenza pressoché unanime.

---

<sup>19</sup> Il risultato dei lavori, e dei circa trecento pareri ricevuti nei vari periodi con osservazioni ai successivi *Schemata*, sono raccolti in dieci volumi e in altrettante scatole contenenti le diverse posizioni e pareri ricevuti.

a) *Eliminazioni di elementi deterrenti*

Il primo criterio adottato era quello di rettificare gli elementi deterrenti all'uso pastorale della disciplina penale contenuti in alcuni canoni. Occorreva recuperare l'impiego della disciplina penale nella normale azione pastorale di governo nella Chiesa, da utilizzare nei casi necessari, cercando di superare ogni contrapposizione fra carità e disciplina penale. Occorreva ricuperare il basilare criterio dell'obbligatorietà dell'azione criminale da parte dell'autorità, combattendo l'errato pregiudizio contro l'impiego della disciplina penale invocando ragioni di carità.

Le tristi esperienze del passato – come indica Francesco nel testo della costituzione apostolica – mettevano in prima linea le responsabilità dei Pastori di fronte alla loro comunità, il dovere di vigilanza che incombe loro, e la necessità di agire per tempo evitando alle situazioni personali e ambientali ulteriori danni, che alla fine richiedono misure sanzionatorie estreme. L'impiego del sistema penale è un'esigenza della carità pastorale e non deve essere procrastinato, proprio in beneficio della *salus animarum*.

Benedetto XVI, nel libro che ho prima citato, fa un'altra considerazione che centra il ruolo pastorale che spetta alla disciplina penale nella Chiesa: *«Dobbiamo imparare nuovamente – dice il Papa emerito – che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata. In questo senso nel passato – prosegue Benedetto XVI – c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e delle necessità della pena. Ed in fin dei conti – conclude – anche un restringimento del concetto di amore, che non è soltanto gentilezza e cortesia, ma che è anche amore nella verità. E della verità fa parte anche il fatto che devo punire chi ha peccato contro il vero amore»*.

A tale scopo, per esempio, già nel can. 1311 che apre il Libro VI, si è aggiunto ora un nuovo §2 che riprende un testo del Concilio di Trento (sess. XIII, de ref., cap. I) riportato dal can. 2214 § 2 del CIC 1917, in cui si rammentano all'autorità ecclesiastica i criteri basilari della disciplina penale e le finalità della pena: *la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo*<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> «Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo» (can. 1311 §2<sup>o</sup> CIC).

Si ricorda così che, nella Chiesa, la disciplina penale è uno strumento pastorale che va impiegato come dovere ministeriale e per esigenze di carità verso la comunità e verso il delinquente che occorre correggere. L'impiego delle sanzioni penali, quando occorre, non dipende da scelte di magnanimità o di severità che il Pastore può dispensare o elargire a proprio piacimento: si tratta di uno stretto dovere ministeriale da usare in riferimento a precisi parametri.

Nello stesso tempo, al fine di agevolare il cambio di prospettiva, laddove il precedente testo del can. 1341 CIC, all'inizio del titolo sull'applicazione delle pene, chiedeva all'Ordinario di avviare la procedura «solo – *tunc tantum* – quando abbia constatato» che non sia possibile raggiungere per altre vie le finalità della disciplina, ora invece si legge in modo del tutto diverso: «*Ordinarius proceduram ... ad poenas irrogandas ... promovere debet*»: «l'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo» .

Non è, quindi, libera l'autorità di avviare o meno le procedure inquisitive e di giudizio: si corregge così la discrezionalità che a questo riguardo concedeva prima il can. 1341 CIC. L'autorità, che in questo caso è l'Ordinario, è ora tenuta a farlo in forza, appunto, dell'obbligatorietà dell'azione criminale – «*proceduram... promovere debet*» – contenuta adesso nella norma.

È da augurarsi che questi ed altri cambiamenti simili, in linea con recenti provvedimenti pontifici come il *Motu proprio Come una Madre amorevole*<sup>21</sup>, o il *motu proprio Vos estis lux mundi*<sup>22</sup>, che il Papa cita nel testo della costituzione apostolica, servano a correggere quella vecchia credenza erronea che falsava il concetto di carità pastorale circa il governo delle comunità.

Accanto a questo, era necessario fornire strumenti che rendessero più spedito l'impiego della disciplina penale. Adesso mi riferirò solo ad uno, molto pratico, connesso a quanto stiamo dicendo: quello costituito dai rimedi penali e, all'interno di essi, dal precetto penale.

Come si è detto, i rimedi penali e le penitenze sono forme sanzionatorie accessorie che, tra l'altro, possono essere usate per rettificare condotte che potrebbero diventare delittuose e prevenire così i reati. Sono provvedimenti da adoperare, quando occorre, per decreto dell'Ordinario, senza bisogno di

---

<sup>21</sup> Cfr. FRANCESCO, *Motu Proprio Come una Madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, 108 (2016), pp. 715-717.

<sup>22</sup> Cfr. FRANCESCO, *Motu proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *Communicationes*, 51, 2019, pp. 23-33.

avviare una formale procedura, amministrativa o giudiziale, come indica il can. 1342 §1<sup>n</sup> CIC. Il nuovo testo del Libro VI ha recuperato dal Codice del 1917 il rimedio penale della vigilanza, che non era stato considerato nel 1983; il nuovo can. 1339 §4<sup>n</sup> CIC include esplicitamente tra i rimedi il “precepto penale”, del quale si è occupato il testo ora promulgato, in maniera particolarmente attenta.

Il precepto penale è, infatti, un provvedimento in mano all’Ordinario per agire tempestivamente di fronte a situazioni che potrebbero diventare delittuose. A tale scopo è stata modificata la norma del can. 1319 §2<sup>n</sup> CIC che configura tale precepto come fonte singolare del diritto penale, data per un soggetto – ma anche per un insieme di soggetti – che include una sanzione penale nel caso di inosservanza. Laddove il testo precedente – con chiaro intento dissuasivo – diceva prima «*praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa*», la nuova redazione si esprime diversamente: «*se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precepto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318*». Il testo riceve una formulazione positiva e indica il modo formale di procedere allorché l’autorità ritenesse di dover utilizzare tale strumento penale.

#### b) Criterio della riparazione

Un altro criterio generale di revisione è stata la volontà di porre effettivamente la riparazione al primo livello delle finalità della disciplina penale, assieme alla punizione e al recupero del reo. Ciò include la riparazione nei confronti di eventuali vittime, la riparazione rispetto alla comunità in cui è stato causato lo scandalo e anche – quando si tratta di danni di valutazione economica – il risarcimento per i danni di natura economica.

Le tre finalità chela disciplina penale intende raggiungere– reintegrazione della giustizia, correzione del reo e riparazione dello scandalo – sono più volte rammentate lungo il testo, fino al punto di condizionare tassativamente la decisione dell’autorità, delimitando l’esercizio delle facoltà concesse dal Codice.

Per esempio, la facoltà di differire l’inflizione della pena che il can. 1344, 1° concedeva al giudice o all’Ordinario, è adesso condizionata al fatto che «*non urga la necessità di riparare lo scandalo*». Di uguale modo, la capacità che il can. 1345 dava al giudice per astenersi dall’imporre una pena nel caso fossero presenti determinate circostanze attenuanti, è ora sottoposta a uguali condizioni: «*si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato*» (can. 1345<sup>n</sup> CIC).

Anche il criterio di proporzionalità, che il giudice deve seguire nell’impor-

re le sanzioni penali, esplicitamente richiamato ora nella nuova redazione del can. 1349<sup>n</sup> CIC, dev'essere relativo, come dice il testo, «*allo scandalo arrecato e alla gravità del danno*».

La riparazione dello scandalo o del danno, o almeno, la seria promessa di realizzarla era già considerata dal can. 1348 CIC come manifestazione della recessione dallo stato di contumacia. Tuttavia, il nuovo can. 1361 §4<sup>n</sup> CIC è ora ulteriormente preciso, proibendo, in termini generali, la remissione delle pene e la concessione del perdono «*al reo che non abbia riparato il danno eventualmente causato*», secondo il prudente giudizio dell'Ordinario rispettivo.

L'obbligo di riparazione, come elemento che la sentenza o il decreto sanzionatorio devono includere, è previsto in modo volutamente reiterato in tutti i reati di natura patrimoniale o in quelli commessi da atti d'ufficio che abbiano causato un danno. Anzi, il can. 1361<sup>n</sup> CIC appena citato autorizza l'Ordinario che deve vegliare per l'esecuzione della condanna, e dunque perché avvenga il risarcimento stabilito, a impiegare ulteriori pene espiatorie e perfino censure per costringere il delinquente alla concreta riparazione o alla restituzione<sup>23</sup>.

### c) *Riduzione della discrezionalità dei Pastori*

Come si può dedurre da quanto detto finora, l'altra linea seguita nella revisione del Libro VI è stata quella di rendere più determinate le norme diminuendo la discrezionalità del Vescovo o del Superiore nei casi singoli. Principio basilare di ogni sistema penale è quello di legalità: nessuno può essere punito se non in base ad una previa legge che abbia definito il reato. Mentre in ambito normativo la capacità legislativa dei vescovi è rimasta intatta nella nuova disciplina, sebbene ora con una maggiore richiesta aggiunta affinché i vescovi della stessa nazione o regione agiscano seguendo una linea comune e non difforme in materia penale (can. 1316<sup>n</sup> CIC), i nuovi canoni sono sensibilmente più determinati di prima.

Sono svariate le correzioni tecniche introdotte al fine di limitare entro termini ben precisi la discrezionalità penale dei Pastori nei singoli casi. Di fatto, un buon numero di sanzioni penali che prima erano facoltative, nel senso che l'autorità doveva valutare se applicarle o meno, ora sono diventate obbligatorie. Inoltre, laddove è lasciato all'autorità il compito di valutare se punire o meno – vi sono, infatti, fattispecie relativamente ampie in cui risulta inevita-

---

<sup>23</sup> «Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1».

bile una valutazione del genere –, il nuovo testo del can. 1343<sup>n</sup> CIC segnala quali sono i parametri con i quali confrontare la decisione: «*se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3 [caso di recidiva], secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza*». La recidiva, infatti, e qualunque altra causa aggravante che concorra nel reato, trasforma automaticamente una sanzione facoltativa in obbligatoria secondo tale can. 1326 §3<sup>n</sup> CIC.

Altra importante novità in questo stesso senso è la maggiore determinazione dei canoni nello stabilire il contenuto delle sanzioni penali. Mentre nella disciplina del 1983 mancava una norma contenente le sanzioni da imporre ed era frequente nei canoni deferire all'autorità la determinazione della pena mediante la ricorrente formula del «*iusta pena puniatur*» ora, invece, si è voluto accogliere le esigenze di legalità penale<sup>24</sup>, stabilendo nel can. 1336<sup>n</sup> CIC un preciso elenco delle sanzioni espiatorie, classificate secondo quattro categorie in base alla loro natura: ingiunzioni, proibizioni, privazioni e, in fine, dimissione dallo stato clericale. A questo can. 1336<sup>n</sup> CIC rimandano poi i canoni che tipizzano i singoli reati, affinché il giudice determini in concreto la misura della pena secondo i criteri di proporzionalità del can. 1349<sup>n</sup> CIC.

Invece, proprio per consentire l'adeguamento degli strumenti giuridici alle esigenze concrete, il sistema penale contiene elementi che devono essere integrati attraverso la valutazione dei Pastori. Ne citerò due.

Il primo è una novità che riguarda la censura dell'interdetto. Tale censura è stata definita in modo che il suo contenuto risulti *componibile* nella legge o nel precetto penale, in modo tale «*che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, §1, nn. 1-4, o qualche altro diritto singolare*» (can. 1332 §2<sup>n</sup> CIC). La disciplina precedente, invece, delineava il contenuto di questa censura ricalcandolo in maniera tassativa da quello della scomunica; ora, invece, si prevede che al soggetto possano essere proibiti addirittura diritti non esplicitamente contenuti nel can. 1331 §1<sup>n</sup> CIC.

Il secondo non è una novità, poiché il testo precedente non è stato mutato. Dopo tanti confronti, si è deciso di mantenere uguale il can. 1399 che accorda al Pastore il potere necessario per rispondere in termini di verità alle esigenze della giustizia, e punire eventuali violazioni esterne della legge divina o

---

<sup>24</sup> Ciò è però compatibile con la possibilità di determinare per legge, universale o particolare, altre pene espiatorie diverse, come consente il can. 1312 §2 CIC.

canonica, non formalmente tipizzati dal punto di vista penale, qualora «*la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali*». L'indirizzo di fondo è stato accolto addirittura dalla giurisprudenza europea, in favore della punizione di condotte non formalmente tipizzate che ragionevolmente facessero prevedere l'intervento sanzionatorio dell'autorità<sup>25</sup>. Nel caso di un sistema penale che va applicato in tutte le culture umane, una disposizione di chiusura di questa natura non pare possa essere evitata<sup>26</sup>.

#### d) *L'applicazione delle sanzioni*

In termini generali, malgrado il criterio generale adottato durante l'elaborazione del Libro VI prima della promulgazione del Codice nel 1983, la nuova normativa prende atto del fatto che la via amministrativa risulti una opzione inevitabile al momento di avviare la procedura sanzionatoria<sup>27</sup>. Più che per una presunta maggiore semplicità tecnica, nell'attuale contesto sociale sono invece ragioni di indipendenza del giudicato a consigliare tante volte una procedura che consenta maggiore discrezione. Perciò, pur mantenendo il limite de lcan. 1342 §2<sup>n</sup> CIC che vieta – salvo i casi demandati alla Dottrina della Fede – l'inflizione di pene perpetue per decreto amministrativo, nella nuova redazione del paragrafo precedente si richiama l'autorità alla necessaria osservanza di alcuni elementi basilari: «*ogniqualevolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso*».

All'autorità amministrativa che proceda in questo modo, comunque, è di applicazione quanto viene detto poi nel § 3 del can. 1342<sup>n</sup> CIC: «*quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice... si deve applicare al Superiore che infligga o dichiarare la pena*». Un particolare questo che la nuova

---

<sup>25</sup> Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *arret S.W. c. Royaume-Uni* (n° 47/1994/494/575), del 22 novembre 1995.

<sup>26</sup> Da segnalare che, in diritto vaticano, sia l'art. 23 Legge n. II *sulle fonti del diritto* del 7 giugno 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, Suppl. I (1929), pp. 5-13, che l'art. 9 della Legge n. LXXI di uguale nome del 1° ottobre 2008, in *Acta Apostolicae Sedis*, Suppl. 79 (2008), pp. 65-70, prevedono ugualmente la possibilità di punire civilmente entro precisi limiti sanzionatori, un fatto «che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose» (art. 9 cit.)

<sup>27</sup> Cfr. FRANS DANNELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in DAVIDE CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Pontificia Università della Santa Croce, Giuffrè, 2005, pp. 289-301.



norma non ha variato, e che impone a detta autorità in via amministrativa di osservare in ogni maniera umanamente possibile l'indipendenza nel giudizio e gli obblighi che la legge impone al giudice ecclesiastico (cfr. cann. 1454 ss. CIC).

Nuovi termini per la prescrizione dei reati sono adesso presenti nel can. 1362<sup>n</sup> CIC. Oltre a rispettare quelli stabiliti in leggi speciali – come ad esempio nel caso della pedofilia – la norma ha allargato da cinque a sette anni i termini della prescrizione nei reati contro gli obblighi speciali di chierici e religiosi, ai quali ha aggiunto ora i reati di natura patrimoniale.

Inoltre, come novità, un nuovo §3 nel suddetto can. 1362<sup>n</sup> CIC, prevede anche le conseguenze della perenzione dell'azione nel computo della prescrizione, sia in sede di processo giudiziale penale che di procedura amministrativa.

## *6. Variazioni e novità nei tipi penali tipizzati dal Libro VI*

Venendo in ultimo alle fattispecie penali considerate nella seconda parte di questo Libro VI, vorrei segnalare le principali novità del nuovo sistema, a partire dall'origine e provenienza delle singole fattispecie penali.

### *a) Riordino sistematico delle fattispecie penali*

Seguendo i criteri che ho già indicato, in questa seconda parte del Libro si è cercato anche di procedere ad un riordino sistematico dei reati, vecchi e nuovi, ragione per cui appaiono cambiamenti nella denominazione dei vari titoli, così come spostamenti di canoni da un titolo ad un altro, con conseguente cambiamento della numerazione di alcuni testi, alle volte senza toccarne il contenuto.

Dunque, un primo risultato nella presentazione delle fattispecie penali, dovrebbe essere la migliore sistemazione dei singoli reati all'interno dei rispettivi titoli. Per esempio, insegnare una dottrina contraria alla fede della Chiesa, non è più un reato contro l'autorità ecclesiastica (can. 1371 CIC), bensì un reato contro la fede e l'unità della Chiesa (can. 1365<sup>n</sup> CIC). O il reato di abuso di minori, non è più un crimine contro gli obblighi speciali dei chierici (can. 1395 § 2 CIC), bensì uno dei reati contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (can. 1398<sup>n</sup> CIC).

### *b) Specificazione di alcune fattispecie*

Come ho detto già prima, una delle esigenze poste durante la revisione dei testi è stata la migliore specificazione e determinazione dei reati che prima erano compresi in testi eccessivamente sintetici che rendevano difficile la loro identificazione. Gli interventi in questo senso sono stati multipli. Si pensi, per esempio al nuovo can. 1372<sup>n</sup> CIC che specifica separatamente e con maggiore dettaglio i vari modi di impedire la libertà della Chiesa, prima condensati

nel can. 1375 CIC<sup>28</sup>. Altro esempio del genere appare nel can. 1376<sup>n</sup> CIC che declina con maggiore puntualità i differenti reati dolosi e colposi che possono commettersi nell'amministrazione di beni ecclesiastici, che prima erano brevemente condensati dal can. 1377 CIC.

*c) Incorporazione delle fattispecie penali extra-codiciali*

Il nuovo testo ha tipizzato tutta una serie di reati che erano già stati delineati da leggi speciali di carattere universale, o che da esse sono stati suggeriti.

Per esempio, il reato di tentata ordinazione di donne, del can. 1379, già stabilito nel 2008 con un Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>29</sup>; il reato di registrazione delle confessioni sacramentali – reali o fittizie – (can. 1386 §3<sup>n</sup> CIC), già introdotto con Decreto dello stesso dicastero nel 1988<sup>30</sup>; il reato di consacrazione con fine sacrilego di una o delle due specie eucaristiche (can. 1382 §2<sup>n</sup> CIC), indicato dall'art. 3 § 2 Norme del *Sacramentorum sanctitatis tutela*.

Come si può capire, anche i vari reati in ambito pedo-pornografico, di abuso di minori, o di induzione al reato nei confronti di un minore, sono stati specificamente considerati, anche nel caso in cui si tratti di soggetti con imperfetto uso di ragione e di quelle persone «*alle quali il diritto riconosce pari tutela*» – circonlocuzione inserita per ricomprendere in generale le c.d. persone *vulnerabili*, senza però utilizzare una categoria ancora non completamente definita dalla dottrina e dalla legislazione. Per di più il can. 1398 §2<sup>n</sup> CIC recupera questo reato per applicarlo non solo ai chierici – che in questi reati dipendono dalla Congregazione per la Dottrina della Fede – ma ai religiosi in generale e anche ai laici che occupano determinati incarichi o ministeri nella Chiesa.

*d) Ripresa di alcune fattispecie penali del Codice del 1917*

Dal Codice di Diritto Canonico del 1917 sono stati incorporati, come già detto prima, alcuni concreti reati che non erano stati considerati invece nel 1983.

Il nuovo can. 1378 §2<sup>n</sup> CIC riprende la fattispecie delineata dal can. 2408 CIC 17 riguardante la corruzione in atti di ufficio, da parte di chi per svolgere

---

<sup>28</sup> Il testo pretendeva raggruppare ben cinque canoni del *Codex* del 1917: 2334, 2337, 2345, 2346 e 2390 (cfr. ANGEL MARZOA, *sub can. 1375*, in ANGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRIGUEZ OCAÑA, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/1, Eunsa, Pamplona, 1997, p. 518).

<sup>29</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto del 30 maggio 2008*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 100 (2008), p. 403.

<sup>30</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto del 23 settembre 1988*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 80 (1988), p. 1367.

le proprie mansioni dell'ufficio o ministero «*richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive*». Si tratta poi, di un tipo di reato che va punito anzitutto con una multa – secondo i criteri per ciò disposti per ogni luogo dalle Conferenze episcopali – oltre che con le sanzioni stabilite a seconda della gravità del caso.

Altro rilevante reato assunto adesso dalla nuova legislazione è quello contenuto nel can. 1379 §4<sup>n</sup> CIC, che punisce coloro che, consapevolmente, amministrano sacramenti a soggetti a cui, per motivi diversi, è proibito amministrarli. Era questo un reato contenuto nel can. 2364 del CIC 17, che potenzialmente riguarda situazioni assai differenti, in cui primeggia la volontà di attuare autonomamente le proprie velleità ministeriali senza dare ascolto alle regole che stabiliscono il suo esercizio.

Infine, una terza fattispecie che proviene dal can. 2374 CIC 17 è l'occultamento all'autorità legittima da parte dell'interessato di eventuali irregolarità o censure in cui fosse incorso in ordine alla ricezione degli ordini sacri. In questo caso è prevista una censura di sospensione dell'ordine ricevuto, al di là dell'impedimento di uguale contenuto del can. 1044 § 2, 1° CIC.

#### *e) Tipizzazione di nuove fattispecie*

Naturalmente, a tutto ciò, si devono aggiungere altri – in verità pochi – reati configurati durante la revisione del Libro VI che, in certo modo rappresentano specificazioni dei reati già esistenti.

Tale è il caso, per esempio, della violazione del segreto pontificio del can. 1371 §4<sup>n</sup> CIC, finora non incorporata al Codice e affidata alla cura dei rispettivi Ordinari<sup>31</sup>; ancora, il reato di omissione dell'obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale, che può essere commesso da un'autorità a ciò deputata (can. 1371 §5<sup>n</sup> CIC), questione che non necessariamente riguarda l'esecuzione di decisioni di natura penale, bensì, in generale, decisioni superiori di carattere esecutivo.

A questi reati si possono aggiungere altri suggeriti da recenti provvedimenti, che ancora non erano stati configurati come reati. È il caso, per esempio, dell'omissione di dare notizia della commissione di un reato, da parte di un soggetto che era tenuto a darne comunicazione (can. 1371 §6<sup>n</sup> CIC), fattispecie collegata con il recente *Motu Proprio Vos estis lux mundi*; o anche il reato di abbandono illegittimo del ministero affidato per un tempo superiore a sei

---

<sup>31</sup> Cfr. SEGRETARIO DI STATO, Istruzione *Secreta continere*, 4 febbraio 1974, in *Acta Apostolicae Sedis*, 66 (1974), pp. 89-92; SEGRETARIO DI STATO, Rescritto *ex audientia* del 5 dicembre 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, 109 (2017), p. 72; ID., Rescritto *ex audientia* del 15 giugno 2020, in *Communicationes*, 52, 2020, p. 72.

mesi (can. 1392<sup>n</sup> CIC), da collegare con le già menzionate facoltà concesse alla Congregazione per il Clero nel 2009, e anche con il recente *Motu Proprio Communis vita*, che ha modificato il can. 694 stabilendo una nuova circostanza di dimissione *ipso facto* dall'istituto religioso<sup>32</sup>.

Infine, altri nuovi reati in ambito patrimoniale, oltre ai già segnalati precedenti dal Codice del 1917, sono stati inseriti nelle ultime fasi della riforma, anche se alcuni di essi si potrebbero ritenere presenti già da prima e ora però specificati con maggiore precisione.

Si tratta, anzitutto, del reato di alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni, consensi o licenze, oppure senza qualche altro requisito stabilito dal diritto per la validità o per la liceità (can. 1376 § 1, 2<sup>o</sup>n CIC). I reati patrimoniali commessi per grave colpa o negligenza grave nell'amministrazione (can. 1376 § 2<sup>n</sup> CIC)<sup>33</sup>. Inoltre, in modo generale e al di fuori dell'ambito della gestione del patrimonio ecclesiastico, un nuovo reato è stato tipizzato nel can. 1393 § 2 rispetto del chierico o del religioso che «*oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 § 4*» che vieta ai chierici l'amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario, o l'assunzione di compiti che comportino l'onere di rendiconto, etc. Un divieto, quest'ultimo che riguarda anche i religiosi in forza del can. 672 CIC.

---

<sup>32</sup> Cfr. FRANCESCO, *Motu Proprio Communis vita*, 19 marzo 2019, in *Communicationes*, 51, 2019, pp. 15-17.

<sup>33</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Negoziio giuridico "quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit"*, in *Periodica*, 83, 1994, pp. 493-528.